

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO	Libertino Alberto	-	Presidente	-
Dott. AMBROSIO	Annamaria	-	Consigliere	-
Dott. SESTINI	Danilo	-	Consigliere	-
Dott. RUBINO	Lina	-	Consigliere	-
Dott. BARRECA	Giuseppina Luciana	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16891/2008 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso lo studio dell'avvocato
REVELLI FRANCESCA LUISA, rappresentato e difeso dagli avvocati
MANESCALCHI Carlo, CATRAMBONE GREGORIO giusta mandato in calce;
- ricorrente -

contro

MA.MA. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato
MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GLENDI CESARE FEDERICO giusta procura speciale a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2257/2007 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata
il 18/06/2007, R.G.N. 9432/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato GREGORIO CATRAMBONE;

udito l'Avvocato CARLO MANESCALCHI;

udito l'Avvocato CARLO ALBINI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
p.q.r., assorbita la questione di costituzionalità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata l'8 giugno 2007, il Tribunale di Genova ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da M.M. avverso l'atto di precetto ed il pignoramento notificati ad istanza di Ma.Ma. sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 424/2000.

L'opponente aveva dedotto che la sentenza fatta valere come titolo esecutivo, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto che l'obbligazione dedotta in giudizio dagli attori M. A. e Ma. nei confronti dei convenuti M. M. ed An., in forza della scrittura privata del 1 ottobre 1985, per l'importo di L. 250.000.000, era solidale sia dal lato attivo che dal lato passivo ed era totalmente compensata, a far data dal 27 ottobre 1986, nei confronti di M.A. (e, per esso, dei suoi eredi), con il credito scaturente in favore dei predetti M. ed An. dalla sottrazione, perpetrata da Antonino, del contenuto della cassetta di sicurezza detenuta dal genitore M.N. presso la B.N.L.; che la compensazione, pur riguardando soltanto il creditore solidale Antonino, avrebbe avuto effetto solutorio per l'intero credito solidale, sicchè Ma.Ma. non avrebbe avuto diritto di agire coattivamente nei suoi confronti per la realizzazione della propria quota di credito; che alla creditrice Ma. sarebbe spettata solo l'azione di regresso pro-quota nei confronti del suo solidale

concreditore A. (ed, ora, dei suoi eredi). Tutto ciò premesso, aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del precetto e del conseguente atto di pignoramento immobiliare.

La convenuta si era costituita in giudizio ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione, rilevando, in particolare, che la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 424/2000 aveva confermato, quanto alla sua posizione, la condanna dei convenuti M.M. ed An. contenuta nella sentenza di primo grado, avendo accolto soltanto parzialmente l'appello proposto da questi ultimi.

1.1.- Il Tribunale ha, come detto, rigettato l'opposizione, ritenendo che la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 424/2000, costituente il titolo esecutivo, si debba interpretare nel senso che la riforma della sentenza di primo grado sia stata "parziale", perchè ha mantenuto ferma la condanna dei convenuti in quel giudizio, M.M. ed An., in favore di Ma.Ma., escludendo che rispetto a quest'ultima potesse operare la causa estintiva della compensazione, così come eccepita dagli stessi convenuti, e ritenuta invece operante, dalla Corte d'Appello, nei confronti soltanto di M.A. (oggi dei suoi eredi). Il Tribunale, dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 1302 cod. civ., ha altresì ritenuto che, avendo la Corte d'Appello applicato il disposto dell'art. 1297 cod. civ., comma 2, alla creditrice Ma. avesse perciò deciso l'opponibilità nei suoi confronti della compensazione soltanto fino alla concorrenza della quota interna del credito solidale dell'altro creditore. Il Tribunale ha, pertanto, concluso che è legittima l'azione esecutiva intrapresa dalla stessa creditrice, con la notifica dell'atto di precetto e del conseguente atto di pignoramento immobiliare, per la realizzazione della propria quota, pari al 50%, dell'originario credito solidale col fratello A.; infine, ha compensato le spese tra le parti.

2.- Avverso la sentenza M.M. propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo.

L'intimata si difende con controricorso, illustrato da memoria.

Parte ricorrente ha depositato una nota, con allegata sentenza di questa Corte n. 18336 del 25 ottobre 2012.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va disattesa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. civ., sollevata dal ricorrente, con riferimento al testo risultante dalle modifiche apportate con la L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14.

Questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione, reputandola manifestamente infondata, con motivazione che va qui integralmente richiamata, quanto alla mancanza di copertura costituzionale generalizzata del principio del doppio grado di giudizio (cfr. Corte Cost. n. 351/07, tra le altre) e quanto alla non irragionevolezza della scelta, discrezionalmente operata dal legislatore, di equiparare il regime impugnatorio delle sentenze conclusive dei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 17902/12). Le argomentazioni svolte nel precedente appena richiamato, in ragione delle quali detta scelta non mortifica in alcun modo nè il diritto di difesa dell'opponente, nè, soprattutto, il principio del giusto processo (rilevante sia con riferimento all'art. 111 Cost., che con riferimento all'art. 360 bis cod. proc. civ., n. 2), consentono di superare le ragioni esposte, a fondamento della formulata eccezione di incostituzionalità, dalla parte ricorrente.

1.1.- Privo di pregio è altresì l'assunto di quest'ultima, secondo cui la proponibilità soltanto del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., limiterebbe il diritto di difesa in Cassazione poichè sarebbero denunciabili soltanto alcuni vizi e non tutti quelli denunciabili col ricorso ordinario. Ed invero, con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, in vigore dal 2 marzo 2006, è stato sostituito il testo dell'art. 360 cod. proc. civ., con l'aggiunta, tra l'altro, di un ultimo comma, a norma del quale "Le disposizioni di cui al comma 1 e comma 3 si applicano alle sentenze ed ai

provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge"; sono stati così estesi al ricorso straordinario i motivi da 1) a 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, equiparandolo al ricorso ordinario. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello stesso D.Lgs., la disposizione riformata si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006). Poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata l'8 giugno 2007, il ricorrente si sarebbe potuto avvalere della previsione di cui all'art. 360 cod. proc. civ., u.c., sopra riportata.

2.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 615 cod. proc. civ., artt. 1292 e 1302 cod. civ., in relazione all'art. 111 Cost.. Il motivo si articola in più doglianze separatamente illustrate e corredate da distinti quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Con la doglianza sub 1.2. del ricorso, il ricorrente rileva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che spetta al giudice dell'opposizione all'esecuzione l'interpretazione del titolo esecutivo sulla base di quanto stabilito nel dispositivo, salvo il ricorso alla motivazione ove utile a chiarire il decisum; ha rilevato "una certa discrasia tra quanto affermato nella motivazione e nel dispositivo" ed ha ritenuto di doverla superare con una serie di argomenti, che vengono criticati dal ricorrente secondo quanto appresso:

A) secondo il Tribunale, la Corte d'Appello non avrebbe accolto per intero l'appello, col quale era stata richiesta la dichiarazione di estinzione per compensazione del credito solidale azionato dai creditori solidali, poichè avrebbe mantenuto ferma una parte della pronuncia di primo grado, precisamente quella riguardante il credito spettante a Ma.Ma., nei confronti della quale "non sussiste alcuna posizione creditoria degli appellanti": nel criticare questa interpretazione, il ricorrente assume che l'espressione "in parziale riforma della sentenza", contenuta nel dispositivo della sentenza n. 424/2000, non avrebbe alcun significato sostanziale, ben potendo essere intesa nel senso - diverso da quello attribuito dal Tribunale - che la parzialità della riforma altro non riguarderebbe che il decisum in primo grado che aveva formato oggetto di gravame e che aveva riferimento all'accertamento del credito degli attori, per interessi convenzionali e per capitale relativi alla cessione delle quote societarie; in particolare, secondo il ricorrente, nulla autorizzerebbe a sostenere che la "parziale riforma" si riferisca a "parziale accoglimento dell'appello" e quindi all'inefficacia della dichiarata compensazione anche nei confronti della parte di credito solidale facente capo a Ma.Ma.;

B) la sentenza impugnata, secondo il ricorrente, non presenterebbe alcuna discrasia: a suo dire, del tutto coerentemente con l'impianto complessivo della decisione, dopo aver riconosciuto (in parziale, quanto sostanziale riforma della sentenza del Tribunale) la responsabilità esclusiva del creditore solidale A. nell'appropriazione fraudolenta del contenuto della cassetta di sicurezza per un importo abbondantemente ritenuto atto a compensare il credito (intero, in quanto solidale anche dal lato attivo) azionato nei confronti dei creditori solidali, la Corte avrebbe precisato che l'onere risarcitorio incombeva soltanto su A., nei confronti del quale era operata la compensazione giudiziale dell'intero credito, restando esclusa l'esistenza di alcuna posizione creditoria nei confronti dell'altra creditrice solidale e verso la quale dunque non vi sarebbe stato luogo a pronunciare alcuna compensazione, mancando peraltro la domanda in tale senso; in particolare, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe inteso non pregiudicare la posizione di rivalsa della creditrice solidale, che quel giudice d'appello avrebbe avuto ben presente, quando aveva affermato (alla pag. 11 della sentenza n. 424/2000) che il pagamento (o la compensazione che produce il medesimo effetto) dell'intero debito ad uno dei creditori in solido avrebbe avuto effetto liberatorio totale "salvo ovviamente il regresso nei confronti del coobbligato";

C) se vi fosse stata contraddizione insanabile ed evidente tra dispositivo e motivazione sarebbe dovuto prevalere il primo;

D) sarebbe la tesi di Ma.Ma. (fatta propria dalla sentenza impugnata) ad essere affetta da discrasia

rispetto al tenore del dispositivo, "chiarissimo", invece, a detta del ricorrente, nella statuizione dell'estinzione dell'intero credito spettante al defunto M.A. e a Ma.Ma.; in particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ignorato tale "chiarissimo" contenuto del dispositivo della sentenza, così come avrebbe ignorato gli argomenti di natura giuridica rappresentati dall'opponente, per dimostrare come quella da lui sostenuta fosse l'unica lettura possibile ed autorizzata del contenuto della sentenza, corrispondente all'illustrazione che degli istituti giuridici applicati dalla Corte d'Appello avrebbero dato dottrina e giurisprudenza;

E) sarebbe del tutto irrilevante, in sede di opposizione all'esecuzione, la conferma della sentenza di primo grado, in quanto relativa all'entità del credito degli attori in prime cure, Ma. ed M.A., dal momento che, secondo il ricorrente, la sentenza di secondo grado (utilizzata come titolo esecutivo) ne avrebbe poi sancito l'estinzione per intero per compensazione, come da dispositivo.

2.1.- Il ricorso prosegue (col punto sub 1.3.), criticando il richiamo contenuto, nella sentenza impugnata, all'art. 1302 cod. civ. e gli argomenti ivi spesi sulle conseguenze, nel caso di specie, dell'applicazione di questa norma, poichè, così facendo, il giudice a quo avrebbe sostituito e ricostruito arbitrariamente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello, quindi sarebbe andato oltre il contenuto del titolo esecutivo, sostituendo la propria alla determinazione volitiva ivi contenuta; tanto più che, nella sentenza n. 424/2000, non vi è riferimento alcuno all'art. 1302 cod. civ., ma soltanto ai principi ricavabili dagli artt. 1292 e 1294 cod. civ.. Il Tribunale avrebbe perciò violato l'art. 615 cod. proc. civ., anche sotto questo diverso profilo.

2.2.- Ancora, il ricorrente lamenta (al punto sub 1.4. del ricorso) un'ulteriore "autonoma errata applicazione ed interpretazione dell'art. 615 c.p.c." per la parte in cui la sentenza impugnata avrebbe applicato l'art. 1302 cod. civ., alla fattispecie, perchè avrebbe confuso e sostituito la posizione di Ma.Ma., come manifestatasi nel procedimento di merito e risultante dalla sentenza, con quella risultante dall'atto di precetto che ha generato l'opposizione. Rileva il ricorrente che, in sede di opposizione a precetto, non è stata eccepita alcuna compensazione, essendosi egli limitato a dedurre come motivo di opposizione all'esecuzione la mancanza di titolo esecutivo in capo a Ma.Ma., quindi la mancanza del diritto di quest'ultima di agire esecutivamente nei suoi confronti.

2.3.- Con gli ultimi due profili di doglianza (illustrati ai punti sub 1.6 e 1.7 del ricorso) si torna a criticare il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 1302 cod. civ., con riguardo al giudizio di merito, perchè alla fattispecie non sarebbe stata applicabile quest'ultima norma; si critica infine il richiamo fatto all'art. 1297 cod. civ., perchè nemmeno questa norma sarebbe applicabile, nè sarebbe stata applicata dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 424/2000.

3.- Il primo profilo di doglianza è inammissibile e gli altri, che, come si dirà, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Quanto agli argomenti spesi sub 1.2 (e sopra riassunti dalla lett. A alla lett. E), va ribadito il principio, richiamato pure nel controricorso, e ripetutamente affermato da questa Corte, per il quale l'interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite pendente davanti a quel giudice e che lo stesso avrebbe il dovere di decidere (se non fosse stata già decisa), bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto dell'esecuzione, senza che vi sia possibilità di contrasto tra giudicati, nè violazione del principio del "ne bis in idem", (così, tra le più recenti, Cass. n. 17482/07, nonchè Cass. n. 15852/10, ma cfr., tra le altre, già Cass. n. 4382/03 e n. 13568/04).

Con le censure di cui al primo profilo di doglianza il ricorrente critica l'interpretazione data dal giudice di merito alla sentenza costituente titolo esecutivo, in specie la sentenza n. 424 del 2000 della Corte d'Appello di Genova: tali censure, riguardando, come appena detto, un giudizio di fatto, ed essendo questo censurabile in cassazione soltanto se non congruamente motivato, avrebbero dovuto essere avanzate ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, nel testo applicabile *ratione temporis* (cioè nel testo vigente dopo la sostituzione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, sopra richiamata, e prima della modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012), quindi per motivazione omessa insufficiente o contraddittoria su un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

Inoltre, in applicazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., seconda parte (pure applicabile, come detto, *ratione temporis*), il motivo, se proposto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, avrebbe dovuto essere corredato dal c.d. quesito di fatto, così come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07; cfr.

nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 24255/11), del quale il ricorso è ovviamente mancante.

3.1.- Ed infatti è stato dedotto il vizio di violazione di legge, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riferimento all'art. 615 cod. proc. civ.. Sono perciò inammissibili tutti i rilievi che si sostanziano nell'attribuzione al titolo esecutivo di un contenuto e di una portata diversi da quelli ritenuti dal giudice di merito; di conseguenza, è preclusa a questa Corte la verifica della sussistenza di omissioni nella motivazione ovvero di vizi logici o di contraddizioni in cui sarebbe incorso il Tribunale di Genova nell'interpretare il titolo esecutivo. In particolare, sono inammissibili i rilievi svolti in merito:

al significato da attribuire all'espressione, contenuta nel dispositivo della sentenza n. 424/2000, "in parziale riforma della sentenza emessa *inter partes* dal Tribunale di Genova in data 21/1-23/9/1997", che il giudice del merito ha interpretato come accoglimento parziale dell'appello e conferma della sentenza di primo grado quanto alla statuizione di condanna di M.M. e An. in favore di Ma.Ma.;

al significato da attribuire all'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza n. 424/2000, per la quale "nei confronti della Ma.Ma. non sussiste alcuna posizione creditoria degli appellanti e, quindi, la compensazione non può operare e la sentenza di primo grado deve essere confermata", che il giudice di merito ha coordinato con l'affermazione, contenuta in quella sentenza, del carattere solidale dal lato attivo e dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in quel giudizio, onde concludere - così interpretando il titolo esecutivo - nella sentenza qui impugnata che "la sentenza della Corte d'Appello di Genova ha chiaramente distinto la posizione del con-creditore M.A., nei cui confronti l'eccezione di compensazione è stata accolta, da quella della sorella Ma., nei riguardi della quale la compensazione non è opponibile";

al superamento nella sentenza impugnata (ed in forza dell'interpretazione congiunta da parte del Tribunale di dispositivo e motivazione della sentenza n. 424/2000, secondo quanto appena detto) dell'ambiguità riscontrata nel dispositivo (cui lo stesso Tribunale si è riferito nel ritenere "una certa discrasia tra quanto affermato nella motivazione e nel dispositivo"), quanto alla dichiarazione per la quale il credito per L. 250.000.000 era "totalmente compensato nel confronti del M.A. e per esso dei suoi eredi...": il Tribunale l'ha intesa come dichiarazione di estinzione per compensazione operante per la sola quota di credito vantata da Antonino (ed oggi dei suoi eredi). La pretesa del ricorrente di sostituire all'interpretazione che il Tribunale ha dato del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 424/2000, la propria interpretazione di questa stessa sentenza (attribuendo al provvedimento il contenuto e la portata sopra riassunti, in particolare alle lettere da B ad E) è evidentemente inammissibile.

4.- Restano allora da valutare i restanti profili di censura, che vanno esaminati congiuntamente poichè pongono, sia pure sotto differenti aspetti, la medesima questione di diritto. Si chiede, in

particolare, a questa Corte di delibare se nello svolgimento dell'attività interpretativa del titolo esecutivo di cui sopra, il giudice dell'opposizione all'esecuzione abbia oltrepassato i limiti entro i quali tale attività deve essere svolta.

Orbene, questi limiti risultano chiaramente delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, che qui si intende ribadire, per la quale il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo, in particolare, integrare una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali; in tal caso, l'interpretazione del titolo, quale interpretazione del giudicato esterno, è incensurabile in cassazione ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici (cfr. Cass. n. 14986/01, nonché, di recente, Cass. n. 13811/13).

I motivi di ricorso non pongono la questione, spesso oggetto di contrasti (di recente risolti dalla sentenza a S.U. n. 11066/12, che ha modificato parzialmente l'orientamento sopra espresso, ammettendo, entro certi limiti, l'interpretazione extratestuale del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo), della possibilità per il giudice chiamato ad interpretare il titolo esecutivo di avvalersi di elementi esterni alla motivazione, ma piuttosto quella della violazione, nel compimento di tale attività interpretativa, dei criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata, in particolare mediante il riferimento indebito a principi o a regole di diritto, non richiamati nella motivazione del titolo.

In sintesi, il ricorrente assume che il Tribunale di Genova avrebbe richiamato, nella sentenza qui impugnata, principi generali e norme del codice civile che non sarebbero stati applicati dal giudice della sentenza costituente titolo esecutivo ed avrebbe perciò sostituito la propria deliberazione a quella contenuta nel titolo esecutivo; per di più, avrebbe malamente deciso anche in diritto, ritenendo applicabili norme, in specie quelle degli artt. 1297 e 1302 cod. civ., non solo non considerate dalla Corte d'Appello di Genova, ma nemmeno applicabili al caso concreto. Da qui la denunciata violazione e/o falsa applicazione, oltre che dell'art. 615 cod. proc. civ., anche degli artt. 1292 e 1302 cod. civ..

4.1.- La censura è infondata, sotto tutti i profili esposti ai punti da 1.3 ad 1.7 del ricorso.

Giova premettere che l'esame di queste doglianze va svolto tenendo fermo l'esito dell'attività interpretativa del giudice di merito, vale a dire il significato che il Tribunale di Genova ha attribuito alla sentenza n. 424/2000 come sopra riassunto e che, per le ragioni pure sopra esposte, non può, in sè, essere riveduto nè censurato quanto alla congruità ed alla logicità del percorso interpretativo.

Allora, ciò che viene qui in rilievo è il metodo seguito per compiere questo percorso, vale a dire gli elementi e le regole di cui il Tribunale si è avvalso per individuare la portata ed i limiti, soggettivi ed oggettivi, del giudicato formatosi sulla più volte richiamata sentenza della Corte d'Appello di Genova.

La prima regola cui il giudice di merito si deve attenere nell'interpretare un titolo esecutivo che sia costituito da una sentenza passata in giudicato è quella per la quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione. La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione opera soltanto nel caso in cui vi sia un contrasto insanabile tra le due parti della sentenza, non anche quando il dispositivo contenga una pronuncia di condanna o di accertamento dal contenuto incompleto o indeterminato o comunque bisognevole di integrazione, poichè, in tale eventualità, la portata del giudicato va individuata tenendo conto anche della parte motiva (cfr. Cass. n. 16152/10, tra le altre). Anzi, ai fini dell'individuazione dell'estensione del giudicato, va ribadito che il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli

accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (cfr. Cass. n. 13513/07), tanto che il giudice del merito, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunciata e divenuta imm modificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono (cfr. Cass. n. 2721/07). Gli stessi principi valgono per il giudice di merito chiamato ad interpretare la portata del titolo esecutivo di formazione giudiziale, pur con i limiti di cui si è detto sopra quanto all'utilizzabilità di elementi extratestuali (cfr. Cass. S.U. n. 11066/12 cit.).

Pertanto, è corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale di Genova, laddove ha tenuto conto, non solo del dispositivo della sentenza n. 424/2000, ma anche della motivazione, valorizzando, in particolare, l'affermazione ivi contenuta, quale espressione della decisione e della sua ratio, per cui "nei confronti della Ma.Ma., conseguentemente, non sussiste alcuna posizione creditoria degli appellanti e, quindi, la compensazione non può operare e la sentenza di primo grado deve essere confermata".

Corretto è, dal punto di vista dei criteri ermeneutici enunciati, il collegamento di questa parte motivazionale con il dispositivo, così come fatto dal Tribunale alla pagina 5 della sentenza, per addivenire alla soluzione interpretativa già esposta.

4.2.- Nemmeno può dirsi violato da parte del Tribunale il precetto sopra enunciato per il quale il giudice, nell'interpretare il titolo esecutivo costituito da una sentenza, non può limitarsi a richiamare principi generali o norme di diritto senza verificare se, dall'esame delle diverse parti della sentenza, questi risultino effettivamente applicati dal giudice, monocratico o collegiale, che l'ha pronunciata.

Ed invero, il giudice a quo non ha sostituito alla decisione della Corte d'Appello la propria, applicando "i principi generali del diritto ed, in particolare, ... quelli in tema di solidarietà attiva e passiva", prescindendo dal contenuto della sentenza che si accingeva ad interpretare, ma ha condotto tale attività interpretativa, secondo i principi predetti, onde verificare come gli stessi risultassero in concreto applicati al caso di specie dalla Corte d'Appello, tenuto conto di quanto da questa Corte territoriale argomentato nella parte motiva e di quanto statuito nel dispositivo della sentenza.

E' perciò corretto il collegamento operato nella sentenza impugnata tra la premessa contenuta nella motivazione della sentenza n. 424/2000, per cui, in quel giudizio, operavano i principi delle obbligazioni solidali degli artt. 1292 e 1294 cod. civ. e per cui il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (limitatamente al credito rivendicato dagli attori in quel giudizio, nascente dalla scrittura privata del 1985, per L. 250 milioni ed accessori) "appariva caratterizzato da solidarietà da ambo i lati, sia attivo che passivo" e le affermazioni successive afferenti specificamente la posizione di Ma.Ma. in ordine all'estinzione per compensazione dell'obbligazione solidale dedotta in giudizio, poco sopra riportate. Effettuando questo collegamento, il Tribunale ha ritenuto che la Corte d'Appello, tra le possibili opzioni in diritto, avesse scelto come corretta quella per la quale aveva ritenuto operante la disciplina sia dell'art. 1297 cod. civ., comma 2, sia dell'art. 1302 cod. civ., comma 2.

Il Tribunale non è andato oltre il proprio compito interpretativo, in quanto non ha dato una soluzione in diritto propria, che si sia venuta a sostituire o a sovrapporre a quella della Corte d'Appello (anche se ha mostrato di condividere quest'ultima, con affermazioni forse sovrabbondanti, ma non perciò inficanti la correttezza del suo operato), ma ha ritenuto che la Corte avesse compiuto detta scelta decisoria, malgrado non avesse espressamente richiamato l'art. 1302 cod. civ.. E l'ha ritenuto argomentando in base a quanto affermato dalla stessa Corte

d'Appello sull'inoperatività della compensazione nei confronti di Ma.Ma. e sulla conferma, perciò, della sentenza di primo grado, di condanna di M.M. e An. in suo favore. In questa condanna è rinvenibile il titolo esecutivo sulla base del quale il giudice dell'opposizione ha ritenuto la sussistenza del diritto di Ma.Ma. a procedere esecutivamente nei confronti di M.M.; e, rispetto a questo titolo esecutivo, il Tribunale ha ritenuto legittima l'esecuzione pro-quota.

I profili di censura esposti ai punti sub 1.3 e sub 1.4 del ricorso vanno rigettati.

4.3.- Onde confutare le censure del ricorrente, esposte ai punti sub 1.6 e 1.7, fondate sull'interpretazione da darsi all'art. 1297 cod. civ., comma 2 e art. 1302 cod. civ., comma 2, va rilevato quanto segue.

Il Tribunale ha finito per dimostrare che il decisum risultante dalla motivazione e la statuizione contenuta nel dispositivo in tanto si spiegano in quanto si reputi che la Corte d'Appello abbia applicato dette norme nel senso criticato dal ricorrente, con l'ovvia conclusione - non esplicitata nella sentenza impugnata, ma consequenziale alla interpretazione del titolo esecutivo che ne risulta - che se, invece, la Corte d'Appello avesse inteso seguire la prospettazione dell'odierno ricorrente avrebbe diversamente motivato e soprattutto avrebbe diversamente disposto, accogliendo in toto l'appello di M.M. e An., e non soltanto nei confronti degli eredi di A.; quindi riformando la sentenza di primo grado anche nei confronti di Ma.Ma..

Pertanto, anche a voler ammettere che l'una e/o l'altra delle norme su richiamate non fossero applicabili al caso di specie, si potrebbe tutt'al più sostenere un error in iudicando della Corte d'Appello e la censura si sarebbe dovuta proporre impugnando la sentenza n. 424/2000.

D'altronde, poichè nel giudizio concluso con questa sentenza erano presenti entrambi i creditori solidali, A. (poi i suoi eredi) e Ma.Ma., e poichè non è in discussione che la compensazione fosse eccezione personale ad A., in sè non opponibile a Ma., la questione da decidere, in quel giudizio (e non certo nella sede dell'opposizione all'esecuzione), era limitata all'operatività dell'art. 1302 cod. civ., comma 2. Orbene, l'alternativa tra l'operatività e la non operatività di questa norma, nel caso di specie, non è affatto risolvibile in astratto, come mostra di ritenere il ricorrente, sostenendone l'inapplicabilità in assoluto. E' infatti condivisibile quanto sostiene il ricorrente circa la parzialità della disciplina contenuta nell'art. 1302 cod. civ., comma 2, poichè non vi è prevista l'ipotesi in cui agisca per l'intero il creditore cui è opponibile la compensazione (sicchè per tale eventualità, si è in effetti prospettata la soluzione propugnata dal ricorrente). Tuttavia non era esattamente questa la fattispecie portata all'attenzione della Corte d'Appello, avendo agito non soltanto A. (poi, i suoi eredi), ma anche Ma.: allora la soluzione da dare al caso concreto non poteva che dipendere dall'atteggiarsi delle domande e delle eccezioni in quel giudizio; in particolare, dalle pretese (per l'intero o pro-quota), in quel giudizio avanzate, da ciascuno dei creditori solidali contemporaneamente costituiti, e dalle eccezioni, in quel giudizio proposte, dai debitori nei confronti dell'uno e/o dell'altra. Ciò, che sta a dimostrare, ancora una volta, come fosse il giudizio concluso con la sentenza n. 424/2000 l'unico in cui l'odierno ricorrente avrebbe potuto porre la questione interpretativa in parola.

Avendo il Tribunale di Genova ritenuto che la Corte d'Appello abbia deciso la questione nel senso dell'operatività della compensazione soltanto nei confronti degli eredi di M.A., quindi pro-quota, ed abbia confermato la condanna di M.M. nei confronti di Ma.Ma., risultante dalla sentenza di primo grado, è corretto il rigetto dell'opposizione all'esecuzione avanzata dal primo nei confronti della seconda.

Il ricorso va perciò rigettato.

5.- Con nota depositata entro il termine dell'art. 378 cod. proc. civ., parte ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte di Cassazione n. 18336 del 25 ottobre 2012, sopravvenuta perciò al ricorso, sostenendo che questa costituirebbe giudicato esterno tra le parti rilevabile d'ufficio. Poichè

l'assunto non è illustrato, se non mediante il richiamo ad un provvedimento presidenziale adottato in diverso procedimento (n. 604/2012 R.G.), è da ritenere - anche in considerazione di quanto dedotto dalla stessa parte nell'istanza di riunione depositata il 15 aprile 2013, rigettata con provvedimento dell'11 giugno 2013 - che intenda riferirsi alla seguente affermazione, contenuta nella sentenza n. 18336/12: "Deve a tal punto essere esaminata la questione relativa alla compensazione operata nella più volte menzionata sentenza dell'8-6-2000 n. 424 tra il credito per L. 250.000.000 vantato da M.A. e Ma.Ma. nei confronti di Ma.An. e M.M. ed il credito da questi fatto valere per l'illecita sottrazione da parte di M.A. del contenuto della cassetta di sicurezza intestata a M. N.; orbene, è evidente che, per effetto dell'intervenuta compensazione, detto credito si è estinto per la somma di L. 250.000.000, con la conseguenza che tale importo deve essere detratto dal complessivo valore del contenuto della cassetta di sicurezza...omissis...".

5.1.- Il Collegio ritiene che l'eccezione di giudicato esterno sia infondata.

Il principio di diritto da cui prendere le mosse è quello per il quale il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicchè ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (così, da ultimo, Cass. n. 1815/12 e n. 20692/13, ma cfr. già Cass. n. 9775/97).

Dal momento che i limiti oggettivi del giudicato vanno individuati alla stregua di questo principio, è da escludere che la sentenza n. 18336/12 faccia stato nel giudizio di cui al presente ricorso quanto ai rapporti di credito-debito tra i quattro fratelli M., conseguenti al giudicato venutosi a formare sulla sentenza n. 424/2000, essendosi limitata ad operare una sorta di "stralcio" dall'asse ereditario del padre, M.N., della somma di L. 250.000.000, cui è riferito il detto giudicato.

Ed invero la sentenza n. 18336/12 è stata pronunciata nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria insorta tra i fratelli M. a seguito della morte dei genitori ed ha riguardato, per quel che rileva in questa sede, l'inserimento nell'asse ereditario del padre, M.N., delle somme sottratte da M.A. dalla cassetta di sicurezza intestata al padre.

Nel decidere come sopra sulla questione concernente specificamente la detrazione della somma di L. 250.000.00, oggetto anche del giudizio concluso con la sentenza irrevocabile n. 424 del 2000, la Corte di Cassazione ha deciso con efficacia di giudicato l'esclusione di questo importo dal complessivo valore del contenuto della cassetta di sicurezza, escludendo lo stesso dal novero dei beni caduti in successione.

Nell'assumere questa decisione, onde riformare sul punto la sentenza ivi impugnata, la Corte di Cassazione non si è occupata della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 424/2000 al fine di pervenire ad un'interpretazione del giudicato anche quanto alle modalità con cui la detta compensazione veniva ad operare nei reciproci rapporti tra i fratelli M. (ivi compresi gli eredi di A.). Si è limitata a dare di quel giudicato un'interpretazione funzionale alla statuizione sulla composizione dell'asse ereditario di M. padre, sulla quale soltanto la Corte era chiamata a controllare la decisione assunta dal giudice di merito.

Dal momento che l'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande hinc et inde proposte, l'affermazione sopra riportata, nella parte in cui eccede la necessità logico giuridica della decisione, non è vincolante nel presente giudizio.

L'eccezione di giudicato esterno va perciò rigettata.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell'importo complessivo di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi

www.iusexplorer.it - 09.06.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156